

## SIN "BUSSI SUL TIRINO"

### Verbale riunione del 7/10/2014

L'anno 2014, il giorno 7 ottobre alle ore 11.30 in via Cristoforo Colombo 44, Roma, presso gli uffici della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si tiene, convocata con nota MATTM prot. 25431/TRI del 29/09/2014, un riunione tecnica per l'esame dei progetti e della documentazione inerenti le attività di caratterizzazione di aree ricomprese nel SIN di Bussi.

Sono convocati e presenti alla odierna riunione, come da foglio firme dei partecipanti allegato, il rappresentante della Provincia di Chieti, i Sindaci dei Comuni di Bussi sul Tirino e Bolognano, i rappresentanti di Arta Abruzzo, ISPRA oltre ai rappresentanti della DG TRI.

La Provincia di Pescara ha comunicato con nota 26059 del 6.10.2014 di non ritenere di propria competenza la valutazione dei punti posti all'OdG.

Con email del 6 ottobre il rappresentante della Regione Abruzzo, dott. Gerardini, ha comunicato che anche la Regione non prenderà parte alla riunione per impegni d'ufficio.

Non risulta presente alcun rappresentante della Struttura Commissariale né è pervenuto alcun atto circa l'assenza all'odierna riunione.

Apri la riunione il Direttore Generale della Direzione Tutela del Territorio e delle risorse idriche, Avv. Maurizio Pernice che dà lettura dei punti all'ordine del giorno.

Si passa alla discussione del primo punto all'OdG: **Piano di caratterizzazione delle aree pubbliche** predisposto da **ARTA Abruzzo**.

Il rappresentante della DG TRI ricorda che è stato siglato un APQ sul sito che prevede l'esecuzione del PdC delle aree pubbliche da parte di ARTA..

L'ARTA rappresenta che, a meno della materiale stampa delle cartografia e di alcuni dettagli del quadro economico, il Piano di caratterizzazione delle aree pubbliche è stato predisposto.

Inoltre, i rappresentanti di ARTA evidenziano che è stata già stipulata una convenzione con RFI per la redazione da parte di ARTA del PdC dell'area della stazione ferroviaria, nonché sono in corso di formalizzazione le convenzioni con altri soggetti privati interessati.

Si conviene che ARTA trasmetterà a breve l'elenco dei soggetti privati proprietari di aree significative ai fini ambientali che ancora non hanno redatto ed eseguito il Piano della caratterizzazione delle aree di rispettiva competenza, e conseguentemente il Ministero solleciterà tali soggetti privati ad attivarsi per la realizzazione dei Piani di caratterizzazione, anche al fine di verificare la necessità di adottare eventuali misure di prevenzione, ovvero, in un'ottica di uniformità ed omogeneità della progettazione del Piano della caratterizzazione, inviterà i medesimi a stipulare convenzioni con ARTA per la progettazione del PdC.

Il Sindaco di Bussi stigmatizza l'assenza di rappresentanti della Regione, anche in ragione delle recenti dichiarazioni apparse sugli organi di stampa concernenti il presunto mancato coinvolgimento della Regione stessa nella pianificazione delle attività di bonifica. Ricorda che i ritardi nella presentazione del PdC nei fatti impedisce la prosecuzione di tutte le attività di cui all'articolo 2 c. 3 octies del DL n. 225/10, convertito con Legge n. 10/2011, che prevede in modo prioritario la bonifica e messa in sicurezza delle aree industriali dismesse e siti limitrofi, al fine di consentirne la reindustrializzazione.

In conclusione ARTA trasmetterà il Piano di caratterizzazione delle sole aree pubbliche con indicazione del quadro economico, ad esclusione delle aree per le quali sono già stati presentati ed eseguiti i Piani della caratterizzazione.

*Handwritten signatures and initials at the bottom of the page:*  
- "Sindaco di Bussi" (Sindaco di Bussi)  
- "Pernice" (Maurizio Pernice)  
- "G. Gerardini" (Gerardini)  
- "R. Gerardini" (Gerardini)  
- "H" (H)  
- "G" (G)  
- "P. 1-5" (P. 1-5)  
- "M" (M)

Si passa alla discussione del secondo punto all'OdG: "Specifica tecnica per la realizzazione di attività integrative d'indagine concordate nel Tavolo Tecnico del 19/07/2013 con MATTM e ISPRA" trasmesso da **Solvay Specialty Polymers Italy SpA**.

Il documento in esame scaturisce da una richiesta di integrazione di indagini formulata dalla CdS istruttoria tenutasi il 06/12/2012 nonché a seguito di incontri tecnici.

Preliminarmente l'Avv. Pernice ribadisce all'ARTA la necessità di produrre elementi di maggior dettaglio in ordine alla validazione delle indagini finora eseguite dalla Solvay. I rappresentanti dell'ARTA si impegnano in tal senso.

In merito al documento all'OdG sono stati acquisiti i pareri di ARTA Abruzzo ed ISPRA le cui osservazioni vengono esaminate nel corso della riunione.

ARTA precisa che le indagini integrative proposte nel documento in esame sono già state eseguite dall'Azienda a gennaio/febbraio 2014 i cui risultati non sono stati ancora trasmessi.

Si conviene che il Ministero solleciterà la Solvay a trasmettere gli esiti analitici delle indagini integrative eseguite, sulla base delle quali ARTA si impegna a produrre, nei minimi tempi tecnici, una relazione di validazione delle stesse con eventuali prescrizioni.

Sulla base di tale relazione, delle osservazioni formulate da ISPRA si procederà alla immediata convocazione di una Conferenza di Servizi per la presa d'atto del Piano di caratterizzazione già approvato dagli Enti Locali prima dell'istituzione del SIN, delle successive integrazioni di caratterizzazione effettuate e della validazione delle stesse da parte di ARTA, ai fini del proseguimento dell'iter del procedimento di messa in sicurezza/prevenzione e bonifica delle aree in questione.

Si passa alla discussione del terzo punto all'OdG: "Piano di caratterizzazione dell'area **ex Montecatini di Piano Orta**", trasmesso dal **Comune di Bolognaro** con nota del 11/06/2014 ( prot. MATTM n. 18943/TRI del 10/07/2014).

Preliminarmente l'Avv. Pernice rappresenta che la Provincia di Pescara seppure convocata non è presente alla riunione ed ha inviato la nota acquisita al prot. n. 26059/TRI del 6.10.2014 nella quale ha comunicato, tra l'altro, di non ritenere di propria competenza la valutazione dei punti posti all'OdG ed ha ribadito che non produrrà l'ordinanza di cui al c.2 dell'art.244 del D.Lgs.152/2006 in quanto a seguito delle indagini svolte dal Corpo di Polizia Provinciale non è stato identificato il responsabile dell'inquinamento.

A riguardo la DG TRI produrrà apposita nota nei confronti dell'Amministrazione Provinciale richiamando i principi e i criteri per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento che la medesima Amministrazione Provinciale dovrà applicare.

In merito al Piano di caratterizzazione trasmesso dal Comune, sono stati acquisiti i pareri di ARTA Abruzzo ed ISPRA le cui osservazioni vengono di seguito riportate:

1. deve essere trasmesso il certificato di destinazione urbanistica dell'area (e/o eventuali previsioni in considerazione);
2. deve essere effettuata una indagine bellica;
3. Devono essere fornite informazioni sulle aree esterne all'area perimetrata nel SIN atteso che la fabbrica di Piano d'Orta, nel periodo di massima espansione si sviluppava su un'area di 117.326 mq; indicando se e quali aree in passato fossero afferenti allo stabilimento; e se in qualche modo interessate (a livello di modello concettuale preliminare) da potenziali fenomeni di contaminazione (presenza di sorgenti primarie e/o secondarie).
4. deve essere fornita una descrizione di dettaglio dello stabilimento volta ad individuare potenziali aree critiche (aree produttive, aree di stoccaggio e trasferimento prodotti, linee, serbatoi e vasche interrate, presenza sottoservizi) od ulteriori sorgenti primarie rispetto ai già indicati "materiali" interrati. [Dal PdC si evince che le sorgenti di contaminazione siano connesse esclusivamente alla presenza nel sito di materiali-rifiuti interrati o depositati in modo incontrollato sul suolo (verosimilmente ceneri di pirite e fanghi delle camere di piombo o comunque rifiuti connessi alle antiche produzioni di acido solforico, di solfato di rame, di solfato di alluminio e di fertilizzanti fosfatici)].
5. Nel Piano della caratterizzazione non c'è chiarezza nella definizione dei materiali interrati:

2 9/20

Solva di Gules

AI

AI

AI

2-5

2-5

- da un verso sono considerati come materiali di riporto assimilabili al suolo,
- da un altro vengono considerati "materiali di riporto/rifiuti",
- da un altro ancora sono considerati come "rifiuti speciali pericolosi".

Pertanto devono essere effettuate indagini volte a definire se i riporti interrati debbano essere considerati rifiuti (individuandone tipologia, caratteristiche e composizione) o possano essere considerati materiali di riporto (in tal senso potranno essere implementate le indagini sugli stessi con eventuali trincee esplorative e campionamenti nonché prevedere i necessari di test di cessione), e se vi siano zone a stratigrafia-composizione omogenea in modo da restituire un modello concettuale di maggior dettaglio.

6. Si evidenzia che i materiali di riporto devono essere gestiti ai sensi dell'art. 41, comma 3 della L.98/2013 che prevede: la definizione di materiali di riporto (e una definizione è anche riportata nell'allegato 9 del DM 161/2012) e l'esecuzione sugli stessi del test di cessione utilizzando le metodiche previste dal DM 05/02/98. I risultati analitici derivanti dall'analisi chimica dell'eluato devono essere confrontati con i valori delle concentrazioni CSC fissate dalla tabella 2, allegato 5, Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. n.152/2006, atteso che l'obiettivo dell'articolo 41, comma 3 è quello di verificare se i materiali di riporto possono costituire una fonte di contaminazione per le acque sotterranee. I parametri di interesse per l'esecuzione del test di cessione devono essere identificati, di concerto con l'Autorità di controllo, sulla base delle caratteristiche dei materiali di riporto e dell'origine e conferimento degli stessi, nonché della potenziale mobilità e tossicità delle sostanze in essi presenti. In tal senso l'elenco di cui al D.M. 5 febbraio 1998 deve considerarsi meramente indicativo e non esaustivo, così come previsto dallo stesso D.M. (cfr nota piè tabella allegato 3).

I materiali di riporto conformi al test di cessione saranno assimilabili al suolo; quelli non conformi al test di cessione sono una fonte di contaminazione per le acque sotterranee da gestire tramite rimozione o isolamento/messa in sicurezza permanente o trattamento.

Sulla base di adeguata documentazione stratigrafica dovrà essere effettuata una campagna di test di cessione sui materiali di riporto e sulla base degli esiti delle analisi degli eluati, si potrà valutare l'applicabilità dell'Analisi di Rischio ad aree con caratteristiche idonee. L'analisi di rischio non è applicabile alle sorgenti primarie di contaminazione (rifiuti), ma solo alle sorgenti secondarie (suolo o materiali di riporto assimilabili al suolo).

La nota MATTM prot. n. 13338/TRI del 14/05/2014 evidenzia che la presenza di materiali eterogenei nei materiali di riporto è consentita nel quantitativo massimo del 20% stabilito nell'Allegato 9 al DM n.161/2012, che il riporto deve essere storico ovvero prodotto prima dell'entrata in vigore del DPR n.915/1982, e che la natura e modalità di deposito non devono integrare la fattispecie di discarica abusiva.

7. Devono essere chiariti gli spessori dei rifiuti sub-affioranti atteso che le stratigrafie indicano profondità massime pari a 7 m, mentre nella carta delle isopache dei materiali di riporto vengono indicati spessori massimi pari a 4,6 m.
8. I campioni di terreno da prelevare dai sondaggi dovranno interessare profondità corrispondenti al terreno naturale e quindi al di sotto dei rifiuti. Il campione corrispondente a 0-1 m da p.c. sarebbe utile ai fini del test di cessione per la verifica dell'ammissibilità in discarica.

In relazione alle profondità individuate di campionamento si evidenzia che il suolo superficiale indicato (0-1m) potrebbe afferire a materiali di riporto e/o rifiuti. A tale proposito si evidenzia che dovrà essere campionato comunque il terreno naturale al di sotto degli stessi, in modo da valutare lo stato di compromissione delle matrici ambientali ed il tasso di trasferimento di inquinanti da questi al terreno.

9. Da ogni sondaggio devono essere prelevati almeno n.3 campioni di terreno: alla profondità della frangia capillare, del primo metro di terreno e nell'intermedio.

Il campione ultimo deve essere prelevato in frangia capillare ed un ulteriore campione intermedio tra quello superficiale e quello in frangia capillare e si ritiene che non sia significativo campionare un terreno a fondo scavo se, come nel caso in esame (profondità previste 20 m), lo stesso dovrebbe ricadere nella zona satura - "con eccezione dei casi in cui esista un accumulo di rifiuti nella zona

AP

900

Servizio di Fucina

A. R.

H

AD

3-5

Paul

satura, la caratterizzazione del terreno sarà concentrata sulla zona insatura" All.2 Parte IV- Titolo V – D.Lgs. 152/2006.

10. In relazione a potenziali fenomeni di lisciviazione in falda stante la contraddittorietà dei dati analitici prodotti (cfr. dati 2011: unico superamento in PI3 a carico di  $As$  con concentrazione rilevata pari a  $48,2 \mu g/l$ ) si ribadisce nuovamente la necessità di proseguire le attività di monitoraggio della falda da eseguirsi almeno trimestralmente e, qualora dovessero confermarsi situazioni di contaminazione della stessa prevedere l'implementazione di sistemi volti a contenere la diffusione della contaminazione.
11. Le attività di spurgo dei piezometri dovranno prevedere l'emungimento di 3/5 volte il volume presente nei piezometri stessi, oppure avere durate congrue alla stabilizzazione dei parametri idrofisici se i campionamenti si effettuano a basse portate ( $<0,5 l/min$ ).
12. Con riferimento al set analitico previsto nel PdC ed alla documentazione pregressa si ritiene che le analisi debbano essere estese anche ai seguenti analiti: stagno, selenio, berillio, tallio, vanadio per quanto riguarda i terreni, e per quanto riguarda le acque sotterranee anche ai solfati. Si chiede altresì di valutare l'opportunità con l'ente di controllo di ricercare anche radionuclidi a causa della presenza presunta di residui di lavorazioni delle fosforiti (fosfogessi).
13. Per l'eventuale applicazione dell'analisi di rischio sito-specifica si deve attenersi a quanto indicato dagli Istituti Scientifici Nazionali in materia di Analisi di Rischio, in particolare secondo i documenti reperibili sul sito internet di ISPRA "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati - Appendici" (revisione 2, marzo 2008) e "Documento di riferimento per la determinazione e validazione dei parametri specifici dei siti";
14. In merito alle **misure di prevenzione/messa in sicurezza d'emergenza proposte**:
  - In relazione alle attività di MISE proposte, per quanto riguarda il *capping* si rinvia al parere IS-SUO 2013/97, evidenziando inoltre che se a seguito dell'esecuzione del PdC dovesse confermarsi l'ipotesi della presenza pressoché ubiquitaria di sorgenti di contaminazione nell'area, nell'impossibilità tecnico-economica di procedere alla rimozione, sull'area andrebbe progettato un intervento di MISP e monitoraggio (piuttosto che di MISE) atto a isolare le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti.
  - Per quanto riguarda il controllo di fenomeni erosivi e di trasporto di polveri contaminanti si ritiene che possano essere previsti interventi mitigativi (da porre in essere anche come intervento di MISE) più rapidi ed economici rispetto ad un *capping* dell'area.
  - Per quanto riguarda la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti depositati in modo incontrollato sul suolo l'intervento si ritiene condivisibile.
15. Deve essere fornito il computo metrico estimativo, degli interventi previsti sia di caratterizzazione che di mi.pre/mise (atteso che trattasi di intervento pubblico in sostituzione e in danno del soggetto responsabile inadempiente).

Il Comune di Bolognaro si impegna ad adeguare il Piano di caratterizzazione secondo le indicazioni sopra riportate e a trasmetterlo agli Enti per la CdS di prossima convocazione.

Si passa alla discussione del quarto punto all'OdG: "Piani di caratterizzazione dei siti "Opera di Presa Traiano" e "Opera di restituzione Centrale idroelettrica Traiano", trasmessi da **Enel Green Power SpA**.

Il rappresentante del Mattm evidenzia che sui PdC presentati dall'Enel è pervenuto il parere del ARTA che ha realizzato anche appositi sopralluoghi.

Evidenzia, tuttavia, che da approfondimenti cartografici portati avanti dal Ministero, le aree interessate dai Piani al presente punto all'OdG risultano esterne al perimetro del SIN di Bussi.

Risulta inoltre comunque, per la sola area dell'Opera di rilascio, una sovrapposizione tra le aree che l'ENEL dichiara di propria competenza e il perimetro del SIN. In queste aree però non ricade alcuno dei punti di indagine proposti.

AP

gbi

Servizio di base

*[Signature]*

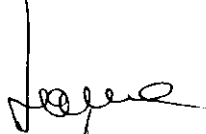

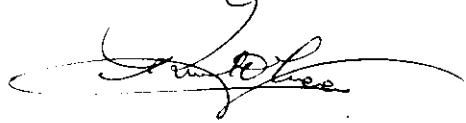
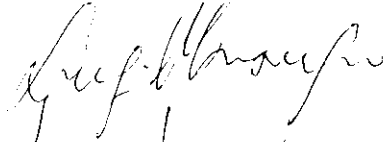

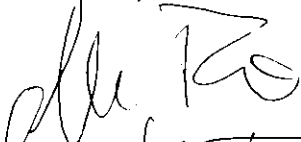
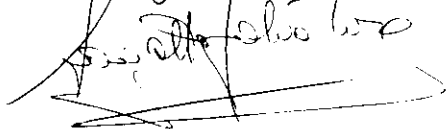
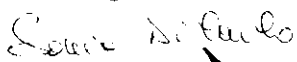


*[Signature]*


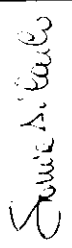
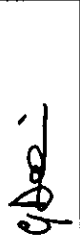
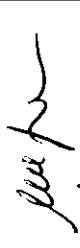

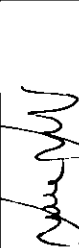



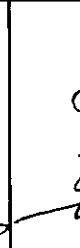



AO

*[Signature]*  
4-5

In conclusione i partecipanti concordano che sia necessario un approfondimento in sede locale con gli Enti competenti, sulle aree in concessione a Enel e sulle previsioni che dette concessioni implicano in merito alle competenze sulle attività di caratterizzazione.

Null'altro essendovi da aggiungere l'incontro termina alle ore 15.30.

  
  
  
  
  
  
  
  
giacchini Dom'oni  
  


NOME	FIRMA	ENTE	TELEFONO	FAX	INDIRIZZO	INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA
LAGATA SALVATORE		COMUNE BUSSI				
DI CARLO SONIA MARIA		COMUNE DI BUSSI S.T.				
GIOVANNI DAMIANI		ARTA				
GIANLUCA MARINELLI		NATA RIST. CHIETI				
ANTONIO DI LACOSTE		APPS 830 (Cuneo)				
LUIGIA WOLFF		ANDASCHEN AGRICULTO				
LUIGI PARANGLU		ISPRAC				
GEOR. ARMANDO SARRA		COMUNE BOLOGNANO				
GEOL. ANGELO D'ANDREA		CONSULENTE TECNICO COMUNE DI BOLOGNANO				
SARRA		COMUNE BOLOGNANO				
SILVINA ARMANDO FERRANTE		PROVINCIA DI CHIETI				
ROBERTO COCCO		ARTA				
ANTONIO ORLANDO		ARTM				

data 07/10/2014 ore 11:30 ROMA

[illegible]